

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI.

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/81 e s.m.i.;

Art. 2

(Importo delle sanzioni)

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

1. Mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da Euro 50 a Euro 500;
2. Mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale da Euro 500 a Euro 5000;
3. Svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove previste: da Euro 100 a Euro 1000;
4. Violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da Euro 100 a Euro 1000;
5. Violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da Euro 500 e Euro 5000;
6. Violazioni al regolamento comunale di polizia urbana: da Euro 25 a euro 250;
7. In tutti gli altri casi: da Euro 50 a Euro 500.

Art. 3

(Obbligo di rapporto)

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81 e s.m.i., deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.
2. In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.
3. L'organo accertatore, in caso di particolari e gravi violazioni potrà non ammettere il pagamento in misura ridotta e l'importo della sanzione sarà rimesso alla libera valutazione dell'Autorità competente a ricevere il rapporto;
4. Unitamente al verbale saranno aggiunte le spese postali per la notifica, se e in quanto dovute, e quelle per le spese di procedimento, che andranno riportate nella eventuale ordinanza/ingiunzione di pagamento unitamente a quelle sostenute per la notifica dell'ordinanza stessa.

Art. 4
(Norme finali)

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali